



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni  
Industriali e dei Rapporti di Lavoro  
Divisione VII**

già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO**

In data **05 agosto 2014**, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del dott. Antonio Genova della **Regione Lombardia** si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL**, al fine dell'espletamento della procedura di esame congiunto ex art. 2 D.P.R. 218/00 con riguardo alla Filiale aziendale di Cinisello Balsamo (MI), nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla Società.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Marco Revelli;
- per FILCAMS CGIL Naz.le, Luca De Zolt;
- per FISASCAT CISL Naz.le, Elena Maria Vanelli;
- per UILTuCS Naz.le, Marco Marroni.

**PREMESSO CHE**

- con comunicazione del 21.05.14 la Società in oggetto ha avviato procedura di licenziamento collettivo, dichiarando in esubero n. 41 lavoratori, e, con successiva nota trasmessa in data 18.06.14 (prot. 12494), ha comunicato la conclusione con esito negativo della fase sindacale;
- pertanto, con nota del 16.07.14 (prot. 14552) il Ministero ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione del 18.07.14, rinviata alla data odierna (nota prot. 14621 del 17.07.14) su richiesta aziendale, trasmessa in data 16.07.14 (nota prot. 14619 del 17.07.14);
- nel corso del presente incontro l'Azienda ha illustrato le motivazioni poste a base della procedura in oggetto, derivanti dalla forte contrazione del mercato di riferimento con conseguente diminuzione della vendita dei prodotti, che continua ad influire negativamente sui risultati economici aziendali. Per far fronte a tale situazione, la Società ha già avviato un Piano di risanamento che prevede iniziative finalizzate alla riorganizzazione dell'attività e al recupero di efficienza, mediante interventi mirati ad aumentare il fatturato ed a ridurre sensibilmente le spese generali. Al fine di consentire all'Azienda di continuare a dare

attuazione alle citate misure di risanamento, salvaguardando i livelli occupazionali e le professionalità presenti in Azienda, e stante la dichiarata volontà aziendale di non cessare l'attività, le Parti concordano di gestire gli esuberi dichiarati - che nelle more della procedura si sono ridotti a n. 38 unità lavorative - come di seguito specificato.

- Per n. 33 esuberi - relativi alle unità produttive già oggetto di Cigs per crisi aziendale, per la durata complessiva di 12 mesi, a decorrere dal 18.02.13 e sino al 17.02.14, in virtù di accordo ministeriale del 15.02.13 - le Parti concordano il ricorso al trattamento di Cig in deroga per il periodo 06.08.2014 e sino al 17.10.14, come da separato verbale di rinvio sottoscritto in data odierna. Per i residui n. 5 esuberi dichiarati sulla filiale di Cinisello Balsamo le Parti convengono il ricorso al trattamento di Cigs per crisi aziendale, con le modalità di seguito indicate.

### TUTTO CIO' PREMESSO ,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

#### A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CRISI AZIENDALE.

- La Società presenterà istanza - alla Div. IV della Direzione Generale delle Politiche attive e Passive del Lavoro - al fine della concessione del trattamento di **CIGS per crisi aziendale** ai sensi dell'art. 1 legge 223/91ss.mm.ii. per la durata massima di **12 mesi, a decorrere dal 06.08.14**, con riguardo alla **Filiale di Cinisello Balsamo (MI)**.
- Stante l'esubero dichiarato pari a n. 05 unità lavorative, la **Cigs a rotazione** sarà richiesta per un **numero massimo di 18 lavoratori**, pari alla platea complessiva in forza alla filiale svolgente mansioni fungibili con quelle dichiarate in esubero.
- La Società anticiperà il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c.40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
- **Al fine di gestire gli esuberi dichiarati:**
  - l'Azienda offrirà - tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative aziendali - la possibilità di ricollocazione all'interno della propria struttura organizzativa o nell'ambito del Gruppo, anche mediante l'eventuale trasformazione su base volontaria del contratto di lavoro da full time a part-time.
  - **La Regione Lombardia**, conferma la disponibilità a verificare l'attivazione di iniziative e strumenti utili a non disperdere il significativo patrimonio professionale connesso all'Azienda, attraverso le Diti lavoro previste dalla L.R. 22/06 e destese dal 20/09/13 ai lavoratori che si trovino in Cigs in presenza di accordi sindacali aziendali che prevedano esuberi. La Regione Lombardia dichiara, altresì, la messa a disposizione di ulteriori strumenti per le politiche attive contenuti nell'Avviso Reti per il Lavoro.
  - Quale ulteriore strumento di gestione degli esuberi le Parti concordano di ricorrere alla mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento, come di seguito specificato.

#### B. MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.

- Le Parti convengono, altresì, al fine di favorire l'esodo non traumatico dei lavoratori , che la Società potrà procedere alla collocazione in mobilità di un numero massimo di **05 unità**



lavorative - i cui profili professionali sono individuati nella lettera di avvio della procedura in oggetto, che a tal fine si intende integralmente richiamata - sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento.

- Ai lavoratori che manifesteranno la non opposizione alla collocazione in mobilità l'Azienda offrirà incentivo all'esodo, previa sottoscrizione nelle sedi competenti di verbale di conciliazione ex artt. 410-411 c.p.c.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Lombardia, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiarano esperite e concluse con esito positivo la fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo di cui all'art. 4 legge 223/91 ss.mm.ii., con riguardo esclusivamente agli esuberi dichiarati sulla filiale di Cinisello Balsamo (MI), nonché la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto

